

## Delibera n° 845

Estratto del processo verbale della seduta del  
**12 giugno 2020**

**oggetto:**

LR 29/2005, ART 34, COMMA 2 E COMMA 2 BIS – DETERMINAZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA 2020.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo">>, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** in particolare l'articolo 34 della legge regionale 29/2005, recante la disciplina delle vendite di fine stagione (saldi), riguardante i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;

**Visti** i commi 2 e 2bis del richiamato articolo 34, ai sensi dei quali:

<<2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.>>;

**Tenuto conto** degli indirizzi unitari delle Regioni di cui alla nota prot. 3643/C11AP dd. 8 maggio 2020, espressi nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 maggio 2020, sul posticipo della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva 2020 all'1 agosto, a causa dell'emergenza correlata al COVID-19;

**Confermato** che per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali in considerazione della crisi legata all'emergenza COVID-19, i quali hanno subito la chiusura coattiva delle attività, si ritiene per i saldi estivi 2020 di posticipare l'inizio all' 1 agosto, adottando la presente deliberazione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 bis della LR 29/2005, il periodo di vendite di fine stagione estiva, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, viene stabilito dall'1 agosto al 30 settembre 2020.
2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE